

COMUNE DI GALLIATE
(Provincia di Novara)

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI.**

Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.
Comune di - Codice fiscale n.

Repertorio n

L'anno duemila....., addì del mese di alle ore nell'Ufficio Segreteria del Comune di Galliate, avanti a me Dott. Agostino Carmeni, Segretario Generale del Comune di Galliate, per legge autorizzato a ricevere gli atti di detto Comune, senza l'assistenza dei testimoni perché i richiedenti, avendo i requisiti di legge, vi hanno concorde e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono comparsi i rappresentanti dei Comuni di, di seguito generalizzati, che intervengono in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni che rappresentano:

- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data
- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data
- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data
- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di

..... – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data;

- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data;

- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data;

- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data;

- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data;

- il Sig., nato a, il, in rappresentanza del Comune di – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data;

- il Sig., nato a, il, in rappresentanza dell'Unione – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data;

- il Sig., nato a, il, in rappresentanza dell'Unione – via/piazza – come da provvedimento del Sindaco in data;

dell'identità personale delle parti sopra costituite io, Segretario Generale rogante, sono particolarmente certo.

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281,

Vista la Legge Regionale 26.07.1993, n. 34 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993;

PREMESSO:

- che in data 08.10.2001, n. 5708 di repertorio, è stata stipulata una convenzione tra i Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate per la costruzione e gestione, in forma associata, del servizio del canile sanitario e del canile rifugio con servizio di cattura cani vaganti o randagi;
- che nel corso dell'anno 2017 è stato realizzato specifico ampliamento del canile sanitario;
- che numerosi Comuni hanno presentato richiesta di poter aderire all'Associazione e, conseguentemente, usufruire dei servizi offerti dal canile sanitario compresi la cattura, il mantenimento degli animali vaganti oltre all'affidamento di quelli randagi e/o senza legittimo proprietario;

- che l'incremento degli Enti associati nella gestione determina una sensibile riduzione dei costi a carico dei singoli associati e, pertanto, è opportuno adottare le procedure amministrative idonee a favorire tali adesioni;

- che è pertanto necessario procedere all'approvazione ed alla sottoscrizione di una nuova convenzione sostitutiva di quella n. 5708 di repertorio del 08.10.2001;

- che è stato predisposto idoneo schema di convenzione formalmente approvato da ciascuno dei Comuni associati con appositi atti deliberativi, tutti esecutivi ai sensi di legge, come risulta di seguito indicato:

- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Comune di, deliberazione consiliare n. ... del
- Unione, deliberazione consiliare n. ... del
- Unione, deliberazione consiliare n. ... del

TUTTO CIO' PREMESSO

ed accertato da me Segretario Generale rogante, le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante della presente convenzione, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I soprascritti Comuni stipulano la presente convenzione allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata un canile sanitario, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, allo scopo di ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi ed una maggiore efficienza del servizio in oggetto. Convergono altresì di gestire, sempre in forma associata, il servizio di cattura dei cani randagi o vaganti.

ART. 2 – MODALITA' ESECUTIVE DEI SERVIZI

Con la presente convenzione i Comuni associati convergono quanto segue:

- gestione del canile sanitario sito nel Comune di Galliate, in via del Piaggio;
- gestione del servizio di cattura dei cani randagi o vaganti sui territori di tutti i Comuni associati.

Relativamente alle procedure di affidamento dei servizi di gestione dovranno essere seguite le disposizioni legislative vigenti nel momento del medesimo affidamento.

ART. 3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

I Comuni associati stabiliscono che il Comune capo convenzione per tutte le procedure riguardanti la presente convenzione è quello di Galliate.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto, le spese complessive relative alla gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione saranno ripartite tra i Comuni associati in base alla popolazione anagrafica degli stessi riferita al 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferiscono le spese;

ART. 5 – FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Per tutte le spese relative alla gestione del canile sanitario nonché per il servizio di cattura dei cani randagi o vaganti, i Comuni associati dovranno versare al Comune capo convenzione le quote spettanti entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla nota del Comune capo convenzione riportante la ripartizione delle spese sostenute nel quadri-mestre di riferimento.

I Comuni associati, sulla base dei dati previsionali che saranno comunicati dal Comune capo convenzione entro novembre di ogni anno, si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota a proprio carico da trasferire al Comune capo convenzione nei termini previsti dal precedente comma. In caso di ritardo nei versamenti saranno applicati gli interessi al tasso legale.

ART. 6 – FORME DI CONSULTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

I Comuni associati convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati, con il compito di esprimere pareri preventivi obbligatori e vincolanti, proporre atti di indirizzo in merito alla gestione dei servizi, verificare l'andamento della gestione associata, autorizzare l'adesione di nuovi Comuni secondo le procedure indicate al successivo art. 11.

La conferenza dei Sindaci è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capo convenzione o suo delegato mediante avviso scritto da recapitare almeno 7 (sette) giorni pri-

ma della riunione. Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e/o via mail con preavviso di almeno 24 ore.

Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Sindaci:

- a) nel mese di febbraio per l'esame e l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente;
- b) nel mese di ottobre per l'esame, la definizione e l'approvazione del preventivo dell'anno successivo;
- c) in qualunque periodo dell'anno quando ne ravvisi la necessità.

Ciascun componente della Conferenza ha diritto di richiederne la convocazione mediante istanza al Presidente indicandone anche le motivazioni e il Presidente dovrà ottemperare alla richiesta nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

Svolge le funzioni di segretario della Conferenza dei Sindaci, con funzioni di assistenza giuridico – amministrativa, il Segretario Generale del Comune capo convenzione che curerà la redazione dei relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente ed assicurandone l'invio in copia ai Sindaci dei Comuni associati.

Le riunioni della Conferenza dei Sindaci sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le sue decisioni, vincolanti per tutti i Comuni, sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni 30 (trenta) decorrenti dal 1° gennaio 2018.

Ogni eventuale modifica o integrazione alla presente convenzione, diversa dalla sola adesione di nuovi Enti, che si rendesse opportuna o necessaria, dovrà essere approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti i Comuni associati.

ART. 8 – PERSONALE

Il personale impegnato nell'espletamento delle procedure amministrative inerenti la presente convenzione viene messo a disposizione dal Comune capo convenzione.

E' possibile l'assunzione di personale che si renda necessario per sopperire alle esigenze dei servizi previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

In caso di assunzione di nuovo personale, esso entra a far parte dell'organico del Comune capo convenzione, con il quale si instaura il rapporto di servizio.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

Il Comune capo convenzione provvede all'esecuzione degli atti ed all'esercizio delle attività inerenti ai servizi gestiti in forma associata.

Nel caso in cui il Comune capo convenzione ometta di adottare gli atti e i provvedimenti di sua competenza senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la Conferenza dei Sindaci adotta il formale atto di diffida a provvedere nel termine assegnato. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta e a carico del Comune capo convenzione farà carico il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati agli altri Comuni convenzionati.

ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE

I Comuni convenzionati stabiliscono che, prima della scadenza stabilita dall'art. 7, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione agli altri Comuni con preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso. Il recesso è efficace dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti Comuni convenzionati, non dà diritto a rimborsi o indennizzi e, nel caso di eventuali indebitamenti pluriennali, il Comune recedente continuerà a concorrere, per quanto di propria spettanza, al pagamento delle somme relative agli indebitamenti contratti, anche dopo il recesso, fino alla estinzione degli stessi.

La risoluzione anticipata della presente convenzione può avvenire, oltre che per legge, per intervenuto accordo tra tutti i Comuni associati previa proposta della Conferenza dei Sindaci e deliberazione dei competenti organi.

ART. 11 – AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

La presente convenzione è aperta alle successive adesioni di altri Comuni, secondo le richieste che perverranno nel tempo.

Il Comune che intende aderire alla gestione associata deve presentare apposita istanza al Sindaco del Comune capo convenzione il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta istanza, convoca la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del competente Responsabile di Settore del Comune capofila, relativamente alle implicazioni sul piano organizzativo e gestionale, della adesione di un nuovo Comune, e sentito il Segretario della Conferenza dei Sindaci, decide, con apposita deliberazione, in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di adesione.

L'adesione dei nuovi Comuni, avvenuta secondo le modalità di cui al precedente comma, non necessita di alcuna ulteriore deliberazione da parte degli organi consiliari dei Comuni già convenzionati.

Il Comune la cui istanza di adesione sia stata accolta deve approvare in Consiglio comunale la presente convenzione.

Successivamente all'approvazione della convenzione da parte del nuovo Comune aderente, il Comune capo convenzione, operando quale delegato di tutti gli altri Comuni convenzionati (deleganti), ai sensi dell'art. 30, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottoscriverà la convenzione, unitamente al nuovo ente aderente.

ART. 12 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni associati relativamente all'esecuzione della Convenzione e alla sua interpretazione o, comunque, all'applicazione delle clausole e disposizioni nella medesima contenute, qualora non possano essere composte in via amichevole, sono demandate alla competente autorità giudiziaria.

ART. 13 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione saranno ripartite in parti uguali tra i Comuni aderenti. Nel caso di adesioni di nuovi Comuni le spese connesse alla stipula saranno a carico degli stessi.

ART. 14 – DISPOSIZIONE FINALE

Dalla data del 1° gennaio 2018 cessa di avere efficacia la convenzione sottoscritta in data 08 ottobre 2001 (n. 5708 di repertorio) dai Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Trecate e Sozzago avente ad oggetto la costruzione in forma associata di un canile sanitario e la gestione, sempre in forma associata, del servizio di canile e di cattura cani vaganti o randagi.

E richiesto, io Segretario comunale rogante ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà espressa e con me lo sottoscrivono in segno di accettazione.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di facciata scritte e righe fin qui.

Per il COMUNE DI

.....

Per il COMUNE DI

.....

Per il COMUNE DI

.....

Per il COMUNE DI

.....
Per il COMUNE DI
.....
Per il COMUNE DI
.....
Per il COMUNE DI
.....
Per il COMUNE DI
.....
Per il COMUNE DI
.....
Per il COMUNE DI
.....
Per l'UNIONE DI
.....
Per l'UNIONE DI
.....